



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

| | |
|---------------|---|
| (BA) TUCCI | Presidente |
| (BA) RUSSO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) BUTA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) APPIO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) CATERINO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - GRAZIA BUTA

Seduta del 21/04/2020

FATTO

La ricorrente, come si evince dal reclamo in atti, chiede che i BFP di cui risulta titolare – 6 dei quali appartenenti alla serie “Q” e 3 appartenenti alla serie “Q/P”, emessi tra il 1987 e il 1988 – siano liquidati secondo le condizioni originarie; evidenzia infatti che, in sede di rimborso, l’intermediario ha applicato i rendimenti previsti dal decreto ministeriale e non quelli delle tabelle poste a tergo dei titoli.

Richiama Corte di Cassazione, SS.UU., 11/02/2019, n. 3963.

Costitutosi, l’intermediario fa presente, quanto ai BFP recanti il timbro “Q/P”, che gli stessi appartengono a tutti gli effetti alla serie “Q”, istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986. Tale decreto, oltre a definire i saggi di interesse della nuova serie, ha disposto, nelle more del rilascio dei moduli “Q”, l’utilizzo di quelli della precedente serie “P”, con l’obbligo di apposizione, in sede di emissione, del timbro “Q/P” sul fronte e del timbro recante i nuovi tassi di interesse sul retro (artt. 4 e 5 del decreto).

Afferma che il rendimento di tali BFP è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi 20 anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all’emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno. Sottolinea come il decreto non abbia previsto l’indicazione dell’importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) è rimasto dunque invariato in quanto rapportato al tasso massimo raggiunto e



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12%, come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie “P”, non più in emissione).

Fa presente che la correttezza del proprio operato è stata riconosciuta in plurime occasioni dai giudici di merito (*ex multis* Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 5025/2019), nonché dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che, con una recente nota del 15.02.2018, ha tra l’altro qualificato come “*aberrante*” l’ipotesi per cui su uno stesso buono fruttifero gli interessi possano “*venir calcolati con riferimento a due serie diverse*”.

Eccepisce l’infondatezza, nel caso di specie, della tutela dell’affidamento; al riguardo, cita Cass. SS.UU. n. 3963/2019, secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 13.6.1986 ha assolto pienamente alla funzione di conoscenza dei nuovi rendimenti, non essendo oltretutto in vigore, all’epoca dei fatti, la normativa della trasparenza bancaria e finanziaria.

Ritiene dunque di aver operato in piena conformità ai principi indicati nella succitata sentenza, secondo cui, anche qualora il timbro apposto sui buoni postali fruttiferi dovesse essere ritenuto incompleto o “*addirittura non chiaro*”, da tale circostanza non potrebbe comunque derivare la pretesa di applicare i tassi originariamente stampati sui moduli – e sostituiti dal timbro della Serie “Q/P” - poiché questi si riferivano ad una serie di buoni postali fruttiferi non più in vigore (cita, a supporto, alcune pronunce ABF, nonché numerose sentenze dei Tribunali di merito).

Rileva come sia “*del tutto fuori luogo*” il riferimento alla sentenza n. 13979/2007 della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi con riguardo alla diversa ipotesi di consegna all’investitore di un buono postale fruttifero appartenente ad una serie non più valida, senza però che sul titolo fosse presente alcuna indicazione in tal senso, ragion per cui la discrepanza fra le prescrizioni ministeriali previgenti e le indicazioni riportate sui Buoni Postali Fruttiferi è stata risolta riconoscendo la prevalenza delle seconde rispetto alle prime. Cita alcune ordinanze del Tribunale di Catania, del Tribunale di Monza e del Tribunale di Termini Imerese, che hanno evidenziato la diversità della fattispecie analizzata dalle Sezioni Unite rispetto alla questione oggetto dell’odierno procedimento.

Pertanto, l’intermediario chiede all’Arbitro di rigettare il ricorso, “*in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato*”.

In sede di repliche, la ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso, chiedendo l’applicazione delle condizioni riportate sul retro dei titoli.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio rileva che la ricorrente non avanza una vera e propria richiesta all’Arbitro. Allega il reclamo, datato 09/12/2019, dal quale si possono evincere l’oggetto della controversia e il *petitum*: in tale sede, infatti, chiedeva all’intermediario il rimborso di 9 buoni fruttiferi postali, secondo le condizioni riportate sul retro.

Volendo pertanto tener conto della fase prodromica al ricorso, si può procedere ad una interpretazione della domanda della ricorrente nel senso di una richiesta di accertamento delle condizioni di rimborso di nove buoni fruttiferi postali, emessi dall’intermediario successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, di cui 3 appartenenti alle serie “Q/P” e 6 appartenenti alla serie “Q” (sulla possibilità di interpretare la domanda alla luce dei riscontri complessivamente presenti in atti, *ex multis* Collegio di Bari, n. 11365/18).

In particolare, per tutti i BFP in questione, la ricorrente contesta il mancato pagamento dei rendimenti previsti dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli per il periodo compreso dal 1° al 30° anno.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con riguardo ai BFP appartenenti alla serie "Q/P" (n. ***164, n. ***165 e n. ***166), il Collegio rammenta che l'art. 5 del D. M. 13.6.1986 dispone che *"sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Nel caso di specie, dall'esame dei buoni risulta l'apposizione del timbro con la dicitura "Serie Q/P" (sul fronte) e di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso (sul retro).

L'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie "P" per l'emissione dei buoni della successiva serie "Q", operando, con riferimento al primo ventennio, conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sui buoni nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

A tale proposito, ritiene il Collegio che la tutela dell'affidamento del sottoscrittore del buono imponga di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulta dal titolo, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall'Arbitro (v. ad es., tra le più recenti, Collegio Bologna nn. 2/2018 e 11696/2017; Collegio Torino nn. 2571/2018 e 10705/2017; e Collegio Bari nn. 5015/2019 e 17893/2018). Tale orientamento è stato peraltro di recente confermato da una pronuncia del Collegio di Coordinamento (n. 6142/20).

Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, limitatamente al terzo decennio successivo all'emissione dei titoli in questione, il rendimento indicato sul retro di questi ultimi, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P".

Diversa valutazione deve invece effettuarsi in ordine alla domanda concernente i 6 buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie "Q" (n. ***205, n. ***206, n.***207, n. ***208, n. ***209 e n.***210), emessi dopo il d.m. n. 556/1986 che li ha istituiti. Al riguardo, il Collegio innanzitutto rileva che, per l'emissione dei titoli, l'intermediario ha utilizzato i moduli cartacei della predetta serie.

Nel caso di specie, dall'esame dei buoni risulta che a tergo non risulta apposto alcun timbro modificativo delle condizioni originariamente pattuite; a margine della tabella sono riportati i tassi d'interesse applicati dal 1° al 20° anno, mentre risulta presente, con riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, la seguente dicitura: *"più lire 65.637 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*. Sempre sul retro dei titoli risulta inoltre specificato che *"L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data di emissione"*.

Tanto premesso, il Collegio rammenta che, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del D.M. Tesoro del 23 giugno 1997 *"Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale"*.

Dall'esame della documentazione versata in atti risulta che effettivamente l'intermediario convenuto abbia proceduto alla liquidazione del buono fruttifero in ossequio alle disposizioni normative applicabili a detti titoli.

Il Collegio, pertanto, in conformità con l'orientamento di questo Arbitro, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, ritiene corretto l'operato dell'intermediario, avendo questi effettuato il calcolo degli interessi da capitalizzare applicando le trattenute stabilite *ex lege* e, dunque, al netto della ritenuta fiscale (cfr. Collegio di Bari, nn. 724/2019 e 21919/2018).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Pertanto, con riguardo ai buoni appartenenti alla serie "Q", non può essere riconosciuto il diritto del ricorrente ad alcuna ulteriore differenza.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali n. *164, n. ***165 e n. ***166, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.**

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI